



COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA)

Atto del Consiglio Comunale
n° 52 del 29/12/2023

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2024

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 21:00, in Gatteo nella solita Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N	Nominativo	Carica	Pres.	Ass.
1	PARI ROBERTO	Consigliere	X	
2	VINCENZI GIANLUCA	Consigliere	X	
3	PAGLIARANI ALEX	Consigliere	X	
4	CAMPEDELLI LORENZO	Consigliere	X	
5	BOCCHINI ANGELO	Consigliere	X	
6	GRILLI DONATELLA	Consigliere	X	
7	BOLOGNESI STEFANIA	Consigliere	X	
8	CASADEI DENIEL	Consigliere	X	
9	DELMAGNO CHIARA	Consigliere		X
10	PIVATO MATTEO	Consigliere	X	
11	PEDRELLI MOIRA	Consigliere	X	
12	RIGHI NICOLO' FRANCESCO	Consigliere	X	
13	PARI GINO	consigliere	X	

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta Il Vicesegretario Cono Manzolillo, anche funzioni di verbalizzante.

Accertato che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, assume la presidenza Il Sindaco Roberto Pari che dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto.

PREMESSO CHE:

· l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019;

RICHIAMATI:

· l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

· la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;

· l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

· l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

CONSIDERATO che l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 747, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

· al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 per l'anno 2022, l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'[articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

CONSIDERATO, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere

regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

RICHIAMATO il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria”, approvato con deliberazione consiliare n.16 del 30.09.2020;

RITENUTO di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2024;

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio, relativamente alle entrate di cui al competente capitolo, effetti di cui si è tenuto conto nella previsione del bilancio 2024-2026;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n.52 del 28/12/2022 sono state approvate le seguenti aliquote IMU in vigore per l'anno 2023:

· **ALIQUOTA 6,00 per mille**

(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)

Con detrazione fissa di € 200,00

· **ALIQUOTA 10,6 per mille**

Per tutti gli immobili del gruppo catastale A/10, per tutti gli immobili del gruppo catastale “C” (escluso le pertinenze dell'abitazione principale - una per categoria C02-C06-C07), e per gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, (con quota a carico Stato **7,6 per mille** e quota a carico del Comune **3,00 per mille**) e D5 con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” (esenti);

· **ALIQUOTA 11,4 per mille**

Tutti i fabbricati relativi alle abitazioni nelle categorie A2,A3,A4,A5,A6,A7 e relative pertinenze e alle Aree Edificabili;

· **ALIQUOTA 7,6 per mille**

Terreni Agricoli

Agevolazioni per le locazioni a canone concordato:

· **Riduzione di imposta del 25%**

L'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25%. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art.2, comma 3, art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione);

· **Aliquota agevolata 5,8 per mille**

L'aliquota agevolata relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate – alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori – dal soggetto passivo di imposta alle persone;

PROPONE

1. DI CONFERMARE per l'anno 2024 le aliquote IMU già approvate per l'anno 2023, nel dettaglio:

· **ALIQUOTA 6,00 per mille**

(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)

Con detrazione fissa di € 200,00

· **ALIQUOTA 10,6 per mille**

Per tutti gli immobili del gruppo catastale A/10, per tutti gli immobili del gruppo catastale “C” (escluso le pertinenze dell'abitazione principale - una per categoria C02-C06-C07), e per gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, (con quota a carico Stato **7,6 per mille** e quota a carico del Comune **3,00 per mille**) e D5 con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” (esenti);

· **ALIQUOTA 11,4 per mille**

Tutti i fabbricati relativi alle abitazioni nelle categorie A2,A3,A4,A5,A6,A7 e relative pertinenze e alle Aree Edificabili;

· **ALIQUOTA 7,6 per mille**

Terreni Agricoli

Agevolazioni per le locazioni a canone concordato:

· **Riduzione di imposta del 25%**

L'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25%. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art.2, comma 3, art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione);

· **Aliquota agevolata 5,8 per mille**

L'aliquota agevolata relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze ammesse) interamente locate – alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori – dal soggetto passivo di imposta alle persone;

2. DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto specificatamente per l'imposta di cui al presente atto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e, più in generale per le entrate tributarie degli enti locali, dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata;

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lvo n° 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Pivato Matteo, Pedrelli Moira, Righi Nicolò Francesco, Pari Gino) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione soprariportata;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Pivato Matteo, Pedrelli Moira, Righi Nicolò Francesco, Pari Gino) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo n° 267/2000.

Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto:

Il Sindaco
Roberto Pari

Il Vicesegretario
Cono Manzolino

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.
Nr. Reg. 11 il 04/01/2024

Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. Reg. 11

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line, per giorni 15 consecutivi.

Dal 04/01/2024 al 19/01/2024

Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DELLA C.C.

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi ai sensi dell' art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000

Lì 14/01/2024

Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolino